



# **COMUNE di PULFERO**

**Provincia di Udine**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30.03.1993  
modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 31.05.1993  
modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 10.05.1994  
modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 26.08.2005  
modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 05.04.2012  
modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 24.09.2014

## Capo I - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

---

### Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

### Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

### Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

### Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti di uno spessore non inferiore a cm.2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco; a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

### Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa in piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile/non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

### Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 Settembre 1990 n° 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

### Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata

all'Ufficio di Stato civile.

#### Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, e non passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### Art 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## **Capo II - TRASPORTO DEI CADAVERI**

---

#### Art. 11

1. Il trasporto di cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R.10 Settembre 1990 n° 285.

#### Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R., n. 285/1990.

#### Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal fuori dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'Art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno cc.500 di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

#### Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero, nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937 n°1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.

2. Per il trasporto di salme da o per Stato del Vaticano si richiama la Convenzione 28 Aprile 1938 tra Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n°1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 dei D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.

#### Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario sempre che vi sia parere favorevole del Coordinatore Sanitario del U.S.S.L.

#### Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

#### Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.

#### Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### Capo III - INUMAZIONI

---

#### Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello di falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

#### Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo di duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole in legno non deve essere inferiore a cm.2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### Art. 34

1. Tanto sulle sepoltura private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,10. La pianta ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa di concessione comunale.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di cui fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

---

### Capo IV - TUMULAZIONI (Sepolture private)

---

#### Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

a) aree per tombe di famiglia o monumentali;

b) tombe o forni o loculi individuali;

c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali;

#### Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285. \

#### Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone, per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di più famiglie;
- e) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con l'esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro:

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinei;
- il coniuge;

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera e) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### Art. 41

1. La tumulazione di sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art.93 D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata ai Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Sindaco.

#### Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo ne per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della stipula del contratto per il quale il loculo è stato concesso.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la



concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

#### Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, potranno essere eseguite e poste in opera dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 centimetri.

#### Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario della U.S.S.L. e sentita la commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

#### Art. 45

1. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in cessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo imperio di uso e possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

#### Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### Art. 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 30 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data in entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975 n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

#### Art. 49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali, deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

### **Capo V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

---

#### Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od una scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo, in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, cippi, ecc, devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, e questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 9.5.1982 n.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni che si eseguono allo scadere del periodo di concessione, sono regolate dal Sindaco (comma 1° art.86 D.P.R. n. 285/1990).
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica, mediante un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

#### Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.53 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.

#### Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### Art. 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nei periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservare le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti i particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

#### Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate nella cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

## Capo VI - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

---

### Art. 58 cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata con due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, presentare dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati, dal quale risulti la volontà espressa del defunto di farsi cremare, oppure dichiarazione del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo gli artt. 74-75-76-77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

c) Certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il "nulla osta" dell'Autorità Giudiziaria.

### Art. 59 urne

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

3. E' vietato il frazionamento delle ceneri in più urne.

4. Le dimensioni e le caratteristiche delle urne cinerarie, sono quelle di cui alla Legge regionale 12/2011 ed al relativo Regolamento attuativo.

### Art. 60 affidamento e dispersione delle ceneri.

1. L'affidamento per la conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso (con atto a firma del dirigente o del Responsabile dell'area demografica e di Stato Civile),

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione dovrà essere iscritta in apposito registro. Nel medesimo registro andranno iscritte le dichiarazioni sottoscritte, in vita, da coloro che dispongono della cremazione, conservazione o dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il richiedente può chiedere la cancellazione dal registro.

3. Copia dell'autorizzazione rilasciate deve essere trasmessa al Comune di ultima residenza e al Comune dove saranno conservate le ceneri.

4. I defunti devono aver manifestato in vita, nei seguenti modi, la volontà di affidamento e/o dispersione:

a) disposizione testamentaria, indicante il luogo ed il soggetto incaricato della dispersione;

b) dichiarazione specifica, resa al Comune di ultima residenza, indicante il luogo ed il soggetto incaricato della dispersione;

c) dichiarazione specifica del "de-cuius", iscritto a pubblica associazione che abbia come finalità la cremazione degli associati, autenticata e confermata dal presidente e contenente l'indicazione del luogo e dell'incaricato della dispersione.

5. Successivamente al decesso del "de-cuius" ed in difetto di disposizioni del medesimo, la dichiarazione di affidamento potrà essere resa anche dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo ai sensi degli artt. 74-75-76-77 del Codice Civile e, i caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

6. In caso di manifesta volontà di conservazione o dispersione, ma in assenza di indicazione dell'esecutore, vi provvederà, in ordine:
- a) il coniuge, o in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74-75-76-77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi.
  - b) L'esecutore testamentario;
  - c) Il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto al momento della morte, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei propri associati.
  - d) Il personale all'uopo incaricato dal Comune.

#### Art. 61 luoghi di dispersione

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:
  - a) in aree appositamente destinate all'interno di almeno uno dei cimiteri comunali;
  - b) in natura;
  - c) in aree private.
2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.
3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.
4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente, ed in ogni agglomerato edilizio residenziale.
5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso, previa autorizzazione dello stesso.
6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

#### Art. 62 trasporto e conservazione

1. L'urna contenente le ceneri, munita di targhetta identificativa del defunto, viene consegnata dall'impianto crematorio, unitamente ai documenti autorizzativi del trasporto, che devono essere recapitati al Comune ove avverrà la conservazione o la dispersione. Quest'ultimo provvederà ad annotarli in apposito registro.
2. Il trasporto di urne contenenti le ceneri di cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui al comma precedente non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. Le urne cinerarie possono essere conservate, oltre che all'interno del cimitero, anche all'esterno, in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od a privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.
4. Le urne cinerarie debbono essere affidate alla persona indicata dal "de cuius", non necessariamente il coniuge o un familiare, e da esso conservate stabilmente nel luogo indicato.
5. E' vietato il frazionamento delle ceneri in più urne.
6. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione del sito ed alla verifica della sua idoneità ed allo stato di conservazione dell'urna.
7. Qualora non pervenissero indicazioni sulla collocazione delle urne cinerarie, il

Comune procederà a depositare le ceneri nel cinerario comune, avviando nel contempo l'urna a rottamazione.

8. In caso di trasloco dell'urna in altro luogo o in altro Comune, della rinuncia alla custodia o della cessazione dell'affidamento, deve essere data notizia al Comune che aveva autorizzato l'affidamento stesso, nonché al Comune di nuova destinazione.

#### Art. 63

1. In caso di decesso dell'affidatario, di rinuncia e di mancato subentro di terza persona, nonché in caso di rinvenimento di urne abbandonate, queste dovranno essere consegnate al Comune di rinvenimento e, il quale provvederà a collocare le ceneri nel cinerario comune ed avviare i contenitori a rottamazione. Verrà data notizia agli altri Comuni interessati e iscritto nell'apposito registro.

#### Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale;

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990;

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente, ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art.2 54 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n° 1265.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività debbono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 285/1990.

#### Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del coordinatore Sanitario dell'Unità socio sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato all'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui si effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo, che escludono il sospetto di morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 Settembre 1990,n°285.

#### Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964 n° 185.

## **Capo VII - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

---

### Art. 67

#### 1. Nel cimitero sono ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
- e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone come di seguito individuate dal presente regolamento:
  - f-1) le persone residenti alla nascita nel Comune di Pulfero o che via abbiano avuto residenza per almeno 10 anni e successivamente trasferitesi altrove;
  - f-2) i parenti e gli affini entro il primo grado delle persone di cui al punto f-1.
- g) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25 della L.R. 12/2011.

### Art. 68

#### 1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo d'inumazione;
  - b) un campo d'inumazione speciale;
  - c) un ossario comune;
  - d) un cinerario comune;
1. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati in associazione, dovrà essere presente una camera mortuaria.
3. In ogni cimitero possono essere realizzati:
- a) loculi per la tumulazione dei feretri;
  - b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;
  - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
  - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri;

### Art. 69

#### 1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un custode;
- c) un manovale (affossatore o necroforo).

### Art. 70

#### 1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285;

- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

#### Art. 71

##### 1. Il custode del cimitero:

- a - ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285;
- b - assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c - coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d - si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e - vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f - esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g - impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h - si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

### **Capo VIII - NORME DI SERVIZIO**

---

#### Art. 72

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni di cadaveri.
2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presentare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezione e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nei cimitero.
4. Gli inservienti ed i manovali sono a servizio esclusivo del comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

#### Art. 73



1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
  - a- dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
  - b- dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei Registri;
  - c- dall'Ufficio Tecnico per i servizi funebri;
  - d- Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi che loro saranno somministrati dal comune.

#### Art. 73/bis

1. Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (legge 5.3.1963 n° 292, D.P.R. 7.9.1965 n. 1301 e Circolare Ministeriale n° 52 del 9.8.1982).

#### Art. 74

1. Gli alloggi al personale addetto al sono concessi per solo uso abitazione civile.
2. E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo della famiglia.
3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

#### Art. 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco, per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suo delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### Art. 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

#### Art. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza m. 2.20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 , che separeranno fossa da fossa, e sanno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### Art. 78

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art.5 1.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari, ed i legnami verranno smaltiti secondo le disposizioni previste per lo smaltimento dei rifiuti speciali D.P.R. 9.5.1982 n° 915 (Vedi art.52 sopra citato).

#### Art. 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, salvo quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci e pietre tombali ecc ;

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata la targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare gli oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

#### Art. 80

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art.70.

---

### Capo IX - POLIZIA DEL CIMITERO

---

#### Art. 81

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta comunale

che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### Art. 82

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali, anche se tenuti a catena od a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### Art. 83

1. Il viale centrale, come i laterali, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così i campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera del custode, raccolte e depositate nell'ossario .-

#### Art. 84

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### Art. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### Art. 86

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### Art. 87

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### Art. 88

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### Art. 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### Art. 90

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed

anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## **Capo X - CONTRAVVENZIONI**

---

### Art. 91

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

## **Capo XI - DISPOSIZIONI FINALI**

---

### Art. 92

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n° 1265.

### Art. 93

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

**FINE**